



Pos: AG

Decreto n. 1057

### IL RETTORE

- VISTA** la legge 240/2010 concernente "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 283 del 27/04/2023, che prevede all'art. 25 che "Il funzionamento dei Dipartimenti è disciplinato da apposito Regolamento in osservanza delle Linee guida di Ateneo";
- VISTO** il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1049 del 14.10.2024 che all'art. 3 – Strutture didattiche – prevede che "Ogni struttura didattica si dota, di norma, di un proprio Regolamento interno di funzionamento, coerentemente alle linee guida emanate dall'Ateneo";
- VISTA** la proposta redatta dalla Commissione Statuto e regolamenti, delle *Linee Guida per la redazione del Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti* che disciplinano le attribuzioni ed il funzionamento dei Dipartimenti;
- CONSIDERATA** l'urgenza di procedere all'approvazione delle Linee Guida al fine di coadiuvare i Dipartimenti ai fini dell'adozione del proprio rispettivo Regolamento di Dipartimento;
- VISTA** la comunicazione "de quo" effettuata al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 22.12.2025 ai quali è stata sottoposta la predetta bozza;
- ATTESO** che è opportuno dare immediato seguito all'approvazione delle predette Linee guida onde consentire ai Dipartimenti di procedere immediatamente all'adozione degli atti consequenziali;
- CONSIDERATO** che le date delle prossime sedute degli Organi di Governo di Ateneo non consentirebbero tale immediatezza;
- VISTO** il vigente Statuto;

### DECRETA

Art. 1) Sono approvate le *Linee Guida per la redazione del Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti*.

**Il presente Decreto, emesso d'urgenza, verrà sottoposto a ratifica nella prima adunanza utile degli Organi di Governo di Ateneo**

Napoli,

**IL RETTORE**  
**(Prof. Antonio GAROFALO)**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
**PARTHENOPE**

Antonio Garofalo  
22.12.2025  
14:28:41  
GMT+01:00



**D.R. N. 1057 DEL 22.12.2025**

**LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE  
DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Le presenti Linee Guida disciplinano le attribuzioni ed il funzionamento dei Dipartimenti, che sono le strutture accademiche fondamentali per l'organizzazione e lo svolgimento della Didattica e della Ricerca di Ateneo in osservanza dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 27/04/2023, del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 333 del 08/04/2024, del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1049 del 14/10/2024, e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con D.R. del 17/07/2017.
2. Ogni professore e ricercatore dell'Ateneo è tenuto ad afferire ad un Dipartimento. A quest'ultimo viene, inoltre, assegnato il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario necessario per il suo funzionamento.
3. I Dipartimenti hanno autonomia scientifica e didattica nel rispetto dello Statuto di Ateneo e delle normative vigenti. Sono sede dell'attività di Ricerca e Terza Missione, comprese quelle esercitate sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;

**ART. 2  
COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO**

1. Il Dipartimento di....., in conformità all'art. 25 dello Statuto di Ateneo:
  - a) promuove, sostiene e coordina lo svolgimento di attività di Ricerca e Terza Missione dell'Ateneo, comprese quelle esercitate sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
  - b) propone l'istituzione dei Corsi di Studio (CdS) ed organizza e coordina l'attività didattica, che ad essi è attribuita dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, anche congiuntamente alle altre strutture dell'Ateneo eventualmente costituite a tale scopo, nonché le attività relative ai Master Universitari, ai corsi di Dottorato di Ricerca e altri Corsi di formazione ed in particolare:
    - 1) propone l'istituzione dei CdS e dopo la relativa approvazione da parte degli Organi Collegiali, ne affida in tutto o in parte l'organizzazione e la gestione alle Scuole Interdipartimentali;



- 2) propone, coadiuvato dai Consigli del CdS, con parere della Scuola Interdipartimentale, l'attivazione e la modifica dei CdS, predisponendone i relativi ordinamenti e regolamenti didattici;
  - 3) propone l'istituzione di corsi di Dottorato di Ricerca secondo le modalità previste dal relativo Regolamento nonché la nomina del Coordinatore e del Collegio dei Docenti;
  - 4) promuove e cura iniziative didattiche, Master e corsi di formazione e perfezionamento *post lauream*, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento nonché la nomina del Direttore del corso e del Collegio dei Docenti;
  - 5) propone l'istituzione di Scuole di specializzazione nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) ha autonomia gestionale e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo stabiliti dalla normativa vigente;
  - d) ha autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dallo Statuto di Ateneo;
  - e) formula proposte al Rettore, in merito alla programmazione triennale di Ateneo e definisce i propri programmi di sviluppo della Ricerca, della Terza Missione e della Didattica;
  - f) redige il Piano Strategico di Dipartimento in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo;
  - g) delibera sulle chiamate dei professori e ricercatori, nel rispetto della legge, dello Statuto e del relativo Regolamento di Ateneo;
  - h) dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente;
  - i) formula proposte al Rettore, in materia di programmazione triennale di Ateneo relativa alla Ricerca e alla Didattica, comprensive dei fabbisogni di personale del Dipartimento;
  - l) elabora i programmi di sviluppo della Ricerca, della Terza Missione e della Didattica;
  - m) promuove le procedure per il miglioramento continuo della qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione, nel rispetto delle Linee Guida adottate dall'ANVUR, recependo le indicazioni degli organi centrali di Ateneo, del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità e in coerenza con il Manuale della Qualità di Ateneo;
  - n) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

### **ART. 3**

#### **SEDE, LOCALI E ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO**

1. Il Dipartimento di .....ha sede in.....
2. Il Dipartimento gestisce i propri fondi, nel rispetto della normativa vigente, dello



Statuto, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e dei propri Regolamenti interni.

3. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nello Statuto e nel competente Regolamento in materia.
4. Il Dipartimento è sottoposto ad analisi e valutazione finalizzate a misurare l'efficienza amministrativa e gestionale e la coerenza con gli obiettivi stabiliti nel Piano Strategico Triennale di Ateneo. A tal fine, il Dipartimento fornisce i dati necessari all'analisi.
5. L'attività amministrativo-gestionale del Dipartimento viene svolta dalla Segreteria amministrativa, cui è preposto il Segretario amministrativo del Dipartimento
6. Il Direttore è responsabile dei locali del Dipartimento e della relativa gestione. Resta fermo che, qualora sopravvengano esigenze di Ateneo, il Rettore, sentito il Direttore, può disporre diversamente di una parte dei locali.
7. I locali ed i beni concessi in uso al Dipartimento possono essere utilizzati soltanto in funzione dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle competenze previste dall'art. 2 delle presenti Linee Guida.

## **TITOLO II ORGANI E STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO**

### **ART. 4 ORGANI, ORGANISMI E STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO**

1. Sono organi del Dipartimento:
  - a) il Direttore;
  - b) il Consiglio;
  - c) la Giunta, qualora istituita.
2. Presso ciascun Dipartimento è, altresì, istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, prevista e disciplinata dall'art. 35 dello Statuto di Ateneo, nominata con decreto del Direttore, secondo quanto indicato nel Manuale della Qualità di Ateneo.
3. Il Dipartimento può, inoltre, avvalersi di altri organismi quali il Gruppo di Assicurazione della Qualità o altri Gruppi idonei a garantire i processi di monitoraggio e di valutazione del Dipartimento. Quest'ultimi, se istituiti, sono nominati con decreto del Direttore.
4. Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituite, in presenza di specifiche esigenze scientifiche e anche per periodi determinati, Sezioni e, ove ritenuto opportuno nei rispettivi ambiti di competenza, Laboratori di Ricerca, Didattici e di Servizio.
5. Afferiscono organicamente al Dipartimento:
  - a) i professori e i ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato, che vi hanno aderito al momento della sua istituzione, nonché i professori e i ricercatori che vi hanno aderito posteriormente e/o sono stati chiamati su proposta del Dipartimento;
  - b) il personale tecnico e amministrativo indicato nel Decreto Rettorale di costituzione, nonché quello successivamente assegnato al Dipartimento.
6. La mobilità dei docenti e dei ricercatori tra i Dipartimenti è regolamentata dall'art. 26, comma 5, dello Statuto di Ateneo.



## **ART. 5 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

1. Il Direttore, eletto in conformità a quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, ha la rappresentanza del Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività, cura i rapporti con le altre strutture e con gli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. Il Direttore ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. In particolare:
  - a) presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, qualora istituita;
  - b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;
  - c) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta del Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca, Terza Missione e Didattica sulla base delle Linee Guida emanate dal Presidio della Qualità;
  - d) presenta al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, di Ricerca e Terza Missione, con riferimento alla programmazione del Dipartimento anche sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei CdS, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione;
  - e) nomina le commissioni giudicatrici per la prova finale o delega la nomina al Presidente della Scuola Interdipartimentale, secondo quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento didattico;
  - f) nomina le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto o, mediante apposita delega, affida la loro nomina al Coordinatore del Consiglio di CdS, come previsto dall'art. 38 del Regolamento didattico di Ateneo;
  - g) affida i compiti al personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
  - h) stipula, nel pieno rispetto della normativa di Ateneo, i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
  - i) presenta e sottoscrive progetti di ricerca di competenza dipartimentale, o attribuiti al Dipartimento su delega del Rettore, fermo restando le diverse regole previste da specifici bandi di ricerca;
  - j) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
  - k) predispone, con il supporto del Segretario amministrativo, la relazione annuale sull'attività amministrativa, contenente l'assegnazione degli obiettivi al personale tecnico-amministrativo e la valutazione della *performance*;
  - l) nei casi di necessità e urgenza, adotta con proprio decreto atti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile;
  - m) formula le richieste di spazi, finanziamenti e personale necessari per la realizzazione dei programmi di Ricerca e Terza Missione e per lo svolgimento delle attività didattiche del Dipartimento;
  - n) propone al Consiglio di Dipartimento il piano programmato per l'utilizzazione di eventuali fondi di ricerca;



- o) fatte salve le prerogative dei singoli responsabili dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati, pone in essere la richiesta delle forniture necessarie all'espletamento delle attività del Dipartimento e, previa verifica della regolarità delle stesse, chiede il pagamento delle relative fatture, seguendo le procedure dettate dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dal Regolamento delle Spese in Economia di Ateneo;
- p) autorizza le missioni dei singoli componenti del Dipartimento e le relative anticipazioni;
- q) propone al Rettore la nomina di un Vice Direttore, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

## **ART. 6**

### **CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività didattiche, di ricerca ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento esercita funzioni amministrativo-gestionali relative alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione. Lo Statuto di Ateneo prevede, quali componenti del Consiglio, tutti i professori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato ed indeterminato afferenti al Dipartimento, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nonché una rappresentanza degli studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca e ai CdS attivati dal Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Direttore, con modalità e tempi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo; in assenza di entrambi e per motivi di urgenza, la convocazione è disposta dal Decano del Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento deve essere obbligatoriamente convocato per l'approvazione del *budget* di funzionamento del Dipartimento e per l'adozione delle deliberazioni previste dalla legge e dallo Statuto di Ateneo.
4. Il Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con gli organi e le strutture dell'Ateneo:
  - a) persegue le politiche volte a realizzare i processi di assicurazione della qualità attraverso il sistema di autovalutazione ed il rispetto dei requisiti previsti per la valutazione periodica e l'accreditamento, in ottemperanza alla vigente normativa e alle direttive ANVUR;
  - b) promuove l'attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
  - c) gestisce i fondi destinati alla Ricerca e alla Terza Missione e allo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
  - d) approva annualmente, entro la scadenza ministeriale prevista per la presentazione dell'offerta formativa di Dipartimento, la Scheda di Monitoraggio Annuale e la scheda SUA-CdS nonché, se predisposto, il Rapporto di Riesame Ciclico;





e) propone la modifica, l'attivazione e la soppressione dei CdS e dei corsi di specializzazione su impulso dei Coordinatori dei CdS, tenuto conto degli eventuali fattori correttivi rilevati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti;

f) propone, congiuntamente con almeno un altro Dipartimento, l'attivazione di una Scuola Interdipartimentale. Propone, altresì, l'afferenza ad una Scuola Interdipartimentale già esistente, alla quale affidare parte o tutti i propri CdS, o il distacco da essa. Formula, infine, la proposta di afferenza a più Scuole Interdipartimentali alle quali affidare parte o tutti i propri CdS, qualora, il Dipartimento comprenda più aree disciplinari;

g) propone l'attivazione di Master di I e II livello e di attività di alta formazione, corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di formazione continua o ricorrente, nonché attività culturali, formative, di orientamento e tutorato, nel rispetto degli specifici regolamenti e delle Linee Guida di Ateneo;

h) propone al Rettore la programmazione delle risorse al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo nell'ambito della programmazione triennale di Ateneo, in funzione della propria offerta didattica. Tali proposte devono essere accompagnate da un'analisi preliminare dello stato dei requisiti medesimi;

i) predispone l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento e delega, su proposta del Consiglio di CdS, alla Scuola Interdipartimentale di riferimento, l'affidamento di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori di altri Dipartimenti dell'Ateneo;

j) verifica, con parere della Scuola Interdipartimentale, per i CdS di propria pertinenza, le regole previste dalla vigente normativa relative all'utenza sostenibile per ciascun CdS;

k) affida alla Scuola Interdipartimentale di riferimento, nell'ambito del *budget* di finanziamento per la didattica assegnato dall'Ateneo, l'attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, al fine di avvalersi anche della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico-professionale nonché di Studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;

l) delibera sulle proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, nel rispetto del Regolamento in materia;

m) delibera l'eventuale attivazione delle Sezioni e Laboratori a cui si è fatto riferimento nell'art. 4 delle presenti Linee Guida; delibera, altresì, su proposta del Direttore, la costituzione di gruppi di lavoro su specifiche tematiche;

n) delibera la partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di servizi strumentali all'esercizio delle proprie funzioni e autorizza il Direttore a stipulare i relativi contratti;

o) delibera in merito alla gestione per l'utilizzo degli spazi e delle risorse strumentali del Dipartimento;

p) approva il *budget* di funzionamento preventivo e il relativo consuntivo;

q) delibera sulle proposte di presentazione e sottoscrizione dei progetti di ricerca competitivi ad esso affidati;

r) approva la proposta del Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca, Terza Missione e Didattica;



s) approva la relazione annuale sull'andamento delle attività Didattiche, di Ricerca e Terza Missione con riferimento alla programmazione del Dipartimento anche sulla base di quanto predisposto dai CdS;

t) approva la relazione annuale sull'attività amministrativa, predisposta con il supporto del Segretario amministrativo, contenente l'assegnazione degli obiettivi al personale tecnico-amministrativo e la valutazione della *performance*. Siffatta relazione verrà inserita nella relazione annuale di Ateneo da presentare al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione;

u) approva, a maggioranza assoluta, il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;

v) formula proposte e pareri sui Regolamenti di Ateneo di interesse per i Dipartimenti e su tutto ciò che viene richiesto dall'Ateneo qualora di interesse del Dipartimento.

## **ART. 7**

### **RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

1. Le adunanze del Consiglio sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento, che predispone il relativo ordine del giorno. Il Consiglio è convocato dal Direttore in tempo utile, con la frequenza definita dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento.
2. Sono legittimati a partecipare alle adunanze convocate dal Direttore tutti i soggetti che, a norma dell'art. 6, comma 1, delle presenti Linee Guida, compongono il Consiglio di Dipartimento, fatta salva l'adozione di delibere su specifiche materie, sancite nello Statuto di Ateneo, dove il Consiglio viene convocato in composizione ristretta.
3. Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento viene predisposto e redatto, da parte del Segretario amministrativo, apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dallo stesso Segretario al quale spetta voto consultivo nelle questioni amministrative e di bilancio, come previsto dallo Statuto di Ateneo. Il verbale viene portato all'attenzione del Consiglio nella seduta successiva per la presa d'atto.
4. Tutti i componenti del Consiglio concorrono all'adozione delle delibere esprimendo il proprio voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in conformità alla normativa vigente.
5. L'ordine del giorno delle riunioni, contenuto nella convocazione, deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Dipartimento o per esigenze sopravvenute, l'ordine del giorno può essere integrato con ulteriori punti di discussione, entro le ventiquattro ore precedenti la seduta.
6. Per la validità delle delibere, sia nelle adunanze convocate in composizione allargata sia in quelle convocate in composizione ristretta, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Ai fini della determinazione della predetta maggioranza, nel computo non si tiene conto di quanti abbiano giustificato l'assenza. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo prescrivano una





maggioranza qualificata, le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

7. Per l'adozione di delibere inerenti all'attivazione di valutazioni comparative o, in generale, riguardanti i professori di ruolo e i ricercatori, il Consiglio di Dipartimento è convocato in composizione ristretta, limitata ai soli componenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.

## **ART. 8**

### **GIUNTA DEL DIPARTIMENTO eventuale**

1. La Giunta del Dipartimento è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La Giunta è composta dal Direttore, che la convoca e la presiede, dal Vicedirettore, e da una rappresentanza dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento. Sono componenti di diritto della Giunta i Responsabili delle Sezioni, qualora istituite, e i Coordinatori dei CdS afferenti al Dipartimento.
3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore. Nel caso di anticipata cessazione del Direttore, la Giunta rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Direttore. Essa deve essere convocata almeno tre giorni effettivi prima della data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza.
4. La Giunta svolge compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento. Essa delibera, in via definitiva, sulle materie per le quali il Consiglio di Dipartimento le abbia delegato la potestà decisionale. In nessun caso possono essere delegate alla Giunta l'approvazione del *budget* di Dipartimento, la proposta di chiamata di professori o ricercatori a tempo determinato e la richiesta di personale tecnico-amministrativo.

## **ART. 9**

### **COMPONENTI E MODALITÀ DI ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NELLA GIUNTA**

1. Le rappresentanze, di cui al precedente articolo, sono fissate in numero non inferiore a 4 e non superiore a 8. Occorre garantire un'equilibrata proporzione tra i professori di prima fascia, di seconda fascia, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo.
2. Il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento elegge i propri rappresentanti in apposita assemblea convocata, con le stesse regole di convocazione fissate per gli altri organi del Dipartimento, dal Segretario amministrativo su impulso del Direttore del Dipartimento. L'assemblea procede con voto a scrutinio segreto e risulta eletto colui che verrà votato dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti si applica il criterio preferenziale dell'anzianità nel ruolo.
3. L'elezione della Giunta avviene secondo le seguenti modalità nell'ambito delle relative rappresentanze. Il Direttore di Dipartimento convoca di norma entro 15 giorni dalla costituzione del Consiglio apposita riunione ristretta alle componenti da eleggere,



indicando orari differiti per il personale di I, II fascia e per i ricercatori. La convocazione deve essere portata a conoscenza del corpo elettorale almeno 10 giorni prima della data prescelta, arco temporale durante il quale potranno essere presentate dagli interessati eventuali candidature. Le assemblee così costituite eleggono il loro rappresentante con voto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità di voti ricevuti, risulterà eletto il candidato più anziano nel ruolo. In mancanza di eletti, il Direttore provvede alla indizione di una nuova consultazione elettorale.

4. Il Direttore proclama i vincitori e ne dà comunicazione al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

#### **ART. 10**

##### **SEZIONI DEL DIPARTIMENTO eventuale**

1. Le Sezioni sono Unità Organizzative di ricerca del Dipartimento e non hanno autonomia amministrativa.
2. Su richiesta di almeno dieci professori di ruolo e ricercatori interessati a farne parte, il Consiglio di Dipartimento può approvare, a maggioranza assoluta, la proposta di istituire nuove ed ulteriori Sezioni, corredate da apposito regolamento, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. A seguito dell'approvazione da parte di quest'ultimo, il Rettore con proprio decreto istituisce le Sezioni del Dipartimento. Le Sezioni cui afferiscono meno di dieci professori e ricercatori per almeno tre anni consecutivi possono essere disattivate previa delibera del Consiglio di Amministrazione. L'afferenza di docenti e ricercatori ad una Sezione del dipartimento è facoltativa. Ogni professore o ricercatore potrà afferire ad una sola Sezione.
3. L'organizzazione interna dell'attività scientifica, didattica ed assistenziale delle Sezioni, nonché dell'attività amministrativa, che sono chiamate a svolgere, è affidata ad un Coordinatore di Sezione. Quest'ultimo, designato tra i professori di I o di II fascia, dai docenti, dai ricercatori e dal personale tecnico della Sezione, è nominato per un triennio accademico dal Direttore di Dipartimento.
4. (Per le Strutture di Area Medica). Qualora la Sezione dipartimentale universitaria coincida con l'unità operativa assistenziale, il responsabile è, di norma, individuato nel Direttore della Struttura complessa, fino all'adozione di una diversa regolamentazione. Si applicano, per quanto compatibili con la legislazione universitaria, le disposizioni derivanti da leggi, regolamenti e convenzioni in materia ospedaliera e sanitaria, con i relativi diritti e doveri speciali.

#### **ART. 11**

##### **STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO**

1. In conformità a quanto previsto nello Statuto, nel Regolamento Generale e nel Regolamento Didattico di Ateneo, nell'ambito del Dipartimento sono istituiti i Consigli dei CdS.
2. Essi gestiscono e sono responsabili dei CdS ad esso assegnati, con esclusione delle attività delegate alle Scuole Interdipartimentali di riferimento.



## **ART. 12**

### **COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI - STUDENTI**

1. Presso il Dipartimento è costituita, con decreto del Direttore, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, i cui compiti sono definiti nel Regolamento Didattico e nel Manuale di Assicurazione della Qualità di Ateneo.
2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è così composta:
  - a) un docente per ciascun CdS afferente al Dipartimento e, nel caso di CdS magistrale a ciclo unico, due docenti;
  - b) una componente rappresentativa degli studenti, in numero pari a quello dei docenti, designata dal Consiglio degli Studenti tra gli iscritti ai CdS afferenti alla struttura didattica, con rappresentanza diretta per ciascun CdS.
3. I docenti componenti della Commissione sono proposti dai Consigli di CdS, con voto palese deliberato a maggioranza dei presenti, individuandoli tra i docenti afferenti al Dipartimento che fanno parte del relativo Consiglio di CdS, e sono nominati dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle proposte così formulate.
4. Il Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti è individuato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo nominati componenti della Commissione, su proposta del Direttore di Dipartimento con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, coordina le attività della Commissione e assicura il raccordo con il Presidio della Qualità di Ateneo, il Nucleo di Valutazione, i CdS e il Consiglio di Dipartimento.
6. La Commissione dura in carica per due anni ed è rinnovabile per il biennio successivo. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti, il subentrante resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.
7. La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno. La Commissione può operare anche in sottocommissioni per CdS, quando l'argomento è di esclusiva pertinenza di un corso, fermo restando la presa d'atto di tali riunioni da parte di tutto il consesso. Delle sedute è redatto un verbale che attesta i presenti e le determinazioni adottate.
8. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti redige una relazione annuale, secondo lo schema predisposto dal Presidio della Qualità, in cui esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La relazione annuale viene acquisita dal Presidio di Qualità, che la trasmette al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico entro il 31 dicembre di ogni anno. La relazione annuale viene, altresì, trasmessa dal Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti ai Presidenti delle Scuole Interdipartimentali competenti, al Direttore di Dipartimento e ai Coordinatori dei CdS.



### **ART. 13** **GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ**

1. Presso il Dipartimento è istituito un Gruppo di Assicurazione della Qualità di Dipartimento,  
come indicato nel vigente Manuale di Assicurazione della Qualità.  
In particolare, il Gruppo coadiuva il Direttore di Dipartimento:
  - a. nella formulazione e nell'implementazione delle linee strategiche del Dipartimento;
  - b. nell'analisi, nel monitoraggio e nella riprogettazione delle attività di Didattica, Ricerca, e Terza Missione del Dipartimento;
  - c. nella predisposizione della relazione annuale di analisi e riprogettazione delle attività di Didattica, Ricerca e Terza Missione.
2. I membri del Gruppo vengono designati dal Consiglio di Dipartimento. È componente di diritto il rappresentante del Dipartimento nel Presidio di Qualità. Il Gruppo elegge nel proprio ambito il Presidente a voto palese a maggioranza assoluta dei presenti.

### **ART. 14** **ALTRE STRUTTURE eventuale**

Il Dipartimento può istituire, con apposita delibera del Consiglio, Laboratori di Ricerca, Didattici o di Servizio, previa comunicazione all'Amministrazione dell'Ateneo e autorizzazione da parte degli Organi di Governo. Tali Laboratori sono finalizzati a fornire un adeguato supporto alle attività di Ricerca e Terza Missione, all'espletamento dei servizi conto terzi, alla Didattica e alle attività assistenziali.

### **ART. 15** **LABORATORI eventuale**

1. Ogni Laboratorio, nel rispetto della normativa specifica in materia, ha la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative e alle caratteristiche scientifiche e tecniche di conduzione delle attività, di definire una specifica organizzazione e un regolamento interno, approvato dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo. In particolare, i Laboratori di Servizio sono precipuamente dedicati ad attività di interesse generale dei componenti di Dipartimento e/o ad attività in convenzione con Enti esterni.
2. I Laboratori non hanno autonomia amministrativa.
3. I Laboratori possono avere anche natura interdipartimentale.



4. Nell'ambito delle finalità del Dipartimento, ciascun Laboratorio può espletare attività anche diverse rispetto a quella principale (Ricerca, Didattica o Servizio), per la quale è stato istituito.
5. Per quanto riguarda le prestazioni conto terzi, ogni Laboratorio deve fare riferimento anche allo specifico Regolamento di Ateneo per l'attività conto terzi.
6. Al fine di un adeguato funzionamento dei Laboratori, il Direttore del Dipartimento affida la loro gestione ai Responsabili scientifici e ai Responsabili tecnici: i Responsabili tecnici coordinano le attività e eventualmente il personale dei laboratori, sotto la supervisione dei Responsabili scientifici, da individuare tra il personale docente e ricercatore, anche tenendo conto delle indicazioni fornite da eventuali Sezioni dipartimentali.
7. I Responsabili Scientifici e i Responsabili Tecnici dei Laboratori sono nominati dal Consiglio di Dipartimento.
8. I Responsabili dei Laboratori coadiuvano, inoltre, il Direttore del Dipartimento nella custodia e nella manutenzione delle attrezzature, nell'aggiornamento dell'inventario e nell'applicazione delle norme di sicurezza.
9. L'accesso al Laboratorio è consentito a: a) personale docente, ricercatori e personale a contratto; b) dottorandi, specializzandi, tirocinanti; c) studenti regolarmente iscritti; d) eventuali altri collaboratori dei docenti del Dipartimento. Tutti gli utilizzatori del Laboratorio sono tenuti a presentare preventiva richiesta di accesso al Responsabile del Laboratorio, il quale verifica preliminarmente il rispetto delle normative in materia di sicurezza e può concedere l'autorizzazione solo successivamente.
10. Il personale tecnico del Dipartimento può accedere per gli interventi relativi alla sicurezza, installazione, gestione e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti tecnici presenti, previa informativa al Responsabile del Laboratorio.
11. L'accesso al Laboratorio può, tra l'altro, prevedere il rilascio della necessaria autorizzazione previa compilazione di un apposito modulo firmato dal docente richiedente o, se del caso, dalla persona richiedente (utilizzatore) oltre che dal docente di riferimento con cui il richiedente collabora.
12. Per le attività didattiche la richiesta per gli studenti deve essere presentata dal docente titolare del corso. Il relativo modulo deve essere controfirmato, per autorizzazione, dal Responsabile del Laboratorio nel quale si svolgeranno le attività di Ricerca, Didattica o di Servizio.

## **ART. 16**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Il regolamento del Dipartimento è approvato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi membri. Esso è, successivamente, approvato dal Senato Accademico, a maggioranza semplice, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed è emanato con Decreto del Rettore, entrando immediatamente in vigore.
2. Le proposte di modifica devono essere presentate da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento e sono sottoposte a votazione in una seduta che deve essere convocata in una data compresa tra quindici e quarantacinque giorni dalla loro formale



presentazione. Per l'approvazione, le modifiche devono essere deliberate secondo la procedura prevista dal comma 1 del presente articolo.

## **ART 17**

### **RINVII NORMATIVI**

Il Regolamento di Dipartimento è integrato dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle attività e alle funzioni dei Dipartimenti. In particolare, vale ogni rinvio, implicito ed esplicito, a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento Didattico di Ateneo.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
**PARTHENOPE**

## **ALLEGATI**

### **A. Elenco dei SSD afferenti e di interesse**

### **B. Offerta formativa**

*B.1 Elenco corsi di studio*

*B.2 Elenco corsi di Dottorato*

*B.3 Elenco corsi di Master*

### **C. Elenco dei Laboratori**